

## Edizione di martedì 7 Gennaio 2020

### AGEVOLAZIONI

#### **Investimenti sostitutivi e nuovo credito d'imposta**

di Sandro Cerato

### ADEMPIMENTI

#### **Il Decreto fiscale restringe il campo delle compensazioni**

di Alessandro Bonuzzi

### AGEVOLAZIONI

#### **Nuova Sabatini rafforzata con la Legge di bilancio 2020**

di Debora Reverberi

### IVA

#### **Il nuovo scontrino telematico: le sanzioni tributarie applicabili**

di Cristoforo Florio

### AGEVOLAZIONI

#### **Stretta sull'opzione dello sconto sul corrispettivo**

di Laura Mazzola

## AGEVOLAZIONI

---

### **Investimenti sostitutivi e nuovo credito d'imposta**

di Sandro Cerato

Secondo la Legge di Bilancio 2020 (**L. 160/2019**) per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 le agevolazioni collegate all'iper ed al super ammortamento saranno fruire con un **credito d'imposta** rispettivamente del 40% e del 6% (ovvero del 15% per gli investimenti in beni immateriali) e **non più con la maggiorazione del costo** del bene ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili.

A prescindere dalle **valutazioni di convenienza nel passaggio tra le due modalità di calcolo** (certamente vantaggiose per i contribuenti forfettari che prima non potevano godere dell'agevolazione collegata al super ammortamento), è bene osservare che, **per tutti gli investimenti effettuati, è stata prevista una clausola di "salvaguardia"** secondo cui, in caso di cessione del bene entro il secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta viene ridotto escludendo dal calcolo il relativo costo, e l'eventuale **maggiore credito già fruito** deve essere **restituito** senza applicazione di sanzioni ed interessi ([articolo 1, comma 193, L. 160/2019](#)).

Evidenziando che **tales clausola è applicabile anche agli investimenti che fruiscono del credito d'imposta del 6%** (che ha sostituito il "vecchio" super ammortamento) l'ultimo periodo del citato comma stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#).

Quest'ultima disposizione consente alle imprese di **evitare la perdita delle residue quote di iper ammortamento** in caso di cessione del bene, se, nel medesimo periodo d'imposta in cui avviene l'alienazione del bene agevolato, **l'impresa effettua un nuovo investimento avente le medesime caratteristiche Industria 4.0 e seguendo gli stessi adempimenti previsti** (compresa l'interconnessione del nuovo investimento entro la fine del periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione del bene originario).

In tal caso, se il costo del nuovo investimento è maggiore del precedente, l'impresa potrà fruire delle **residue quote di iper ammortamento**, mentre se il costo del nuovo investimento è inferiore si deve procedere al ricalcolo dell'iper ammortamento in funzione del nuovo minor costo dell'investimento sostitutivo.

Nel **passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina** (e quindi nella trasformazione da variazione in diminuzione a credito d'imposta), il legislatore ha quindi riproposto la clausola di salvaguardia, ma con il cambiamento di **regole per la fruizione dell'agevolazione** si pone qualche questione, ad esempio, per gli **investimenti effettuati nel 2019** (per i quali

l'agevolazione è fruita con una variazione in diminuzione) **ceduti nel 2020 e sostituiti con analogo investimento entro la fine del 2020.**

In tal caso **ci si domanda se sia possibile continuare con la variazione in diminuzione** per tutto il periodo di ammortamento in relazione al precedente investimento (supponendo per semplicità che il nuovo investimento abbia lo stesso costo di quello oggetto di cessione) o se **per il nuovo investimento spetti il credito d'imposta secondo le regole stabilite dalla Legge di Bilancio 2020.**

Sul punto, auspicando un chiarimento dell'Agenzia delle entrate, parrebbe più corretto consentire all'impresa di **continuare a fruire della variazione in diminuzione essendo in presenza non di un vero e proprio nuovo investimento**, bensì di un **acquisto sostitutivo del precedente** finalizzato ad evitare di interrompere l'agevolazione sull'investimento originario. In altre parole, vi sarebbe una sorta di "ponte" di collegamento tra i due investimenti.

D'altro canto, anche la locuzione "**in quanto compatibili**" contenuta nell'ultimo periodo del [comma 193](#) **potrebbe portare verso la soluzione indicata** poiché non è del tutto compatibile sostituire una **variazione in diminuzione** (sull'originario investimento) con un **credito d'imposta** (su quello sostitutivo).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ADEMPIMENTI

---

### ***Il Decreto fiscale restringe il campo delle compensazioni***

di Alessandro Bonuzzi

Sulla **Gazzetta Ufficiale** n. **301** del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la **L. 157/2019** di conversione del **D.L. 124/2019** (cd. Decreto fiscale Collegato alla Legge di Bilancio 2020), in vigore dal **25 dicembre 2019**.

Tra le misure contenute nella **manovra** spiccano senz'altro quelle riguardanti le **compensazioni** dei **crediti tributari**. Sotto questo aspetto, le **novità**, alcune **già** contenute nel **testo originario** del **decreto, non sono da accogliere con favore**.

Il provvedimento, modificando, con [\*\*l'articolo 3\*\*](#), [\*\*l'articolo 17 D.Lgs. 241/1997\*\*](#), **allinea** le **modalità di utilizzo** dei **crediti** Irpef, Ires e Irap a quelle già in vigore per i crediti Iva.

Pertanto, **con decorrenza dai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, è previsto che la **compensazione orizzontale** nel modello F24 dei **crediti Irpef, Ires e Irap**, nonché relative **addizionali e imposte sostitutive** per **importi superiori a 5.000 euro annui** può essere effettuata esclusivamente:

- utilizzando i **servizi telematici forniti dall'Agenzia delle entrate**;
- dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione della **dichiarazione annuale** da cui scaturisce l'eccedenza d'imposta.

Ne deriva che il **credito Irpef, Ires o Irap 2019 non potrà**, come invece avveniva in passato per i crediti maturati negli anni antecedenti, essere **compensato** orizzontalmente **dal 1° gennaio 2020**, ma, a tal fine, si dovrà attendere il **decimo giorno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione**. Dunque, nell'ipotesi in cui il **modello Redditi 2020** sia presentato in data **31 ottobre 2020** il credito ivi emergente (Irpef o Ires) potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale **dal 10 novembre 2020**.

La **penalizzazione** in termini di **cassa** che deriva dalla novella normativa è evidente.

A ciò si aggiunge l'**estensione** alle **persone fisiche non titolari di partita Iva** dell'obbligo di utilizzo dei **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate per le **compensazioni**, anche parziali.

Inoltre, con [\*\*l'articolo 2 D.L. 124/2019\*\*](#), sempre modificativo dell'[\*\*articolo 17 D.Lgs. 241/1997\*\*](#), viene **esclusa** la possibilità di utilizzare **crediti** in **compensazione orizzontale** ai contribuenti nei confronti dei quali l'Agenzia delle entrate abbia notificato un **provvedimento di cessazione della partita Iva** ai sensi dell'[\*\*articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972\*\*](#):

- a prescindere dalla **tipologia** e dall'**importo** dei **crediti stessi**, quindi anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento;
- **fino a quando la partita Iva risulti cessata.**

Il **divieto di compensazione** opera anche nei confronti dei contribuenti a cui sia stato **notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dal Vies**, sebbene limitatamente ai **crediti Iva, fino a quando non siano rimosse le irregolarità** che hanno generato l'**emissione** del **provvedimento di esclusione**.

L'utilizzo in compensazione di crediti in **violazione** di quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto comporta lo **scarto** del **modello F24**. È comunque possibile richiedere a **rimborso** il credito, così come **riportarlo** nella **dichiarazione successiva**.

Ulteriormente, l'articolo 1 del Decreto fiscale prevede che **non** è possibile sfruttare il meccanismo della **compensazione** da parte dell'**accollante** per il **pagamento**, con **propri crediti**, del **debito d'imposta altrui** *ex articolo 8, comma 2, L. 212/2000*.

Infine, il provvedimento, con il già citato articolo 3, dispone la **specifica sanzione** applicabile agli F24 presentati **a partire dal mese di marzo 2020** quando, a seguito dell'attività di controllo eseguita ai sensi dell'[articolo 37, comma 49-ter, D.L. 223/2006](#), secondo cui l'Agenzia delle entrate può **sospendere fino a 30 giorni** l'esecuzione dei modelli F24 contenenti **compensazioni rischiose**, i **crediti** indicati nel modello di pagamento risultino **non utilizzabili**.

In tal caso l'Agenzia deve **comunicare entro 30 giorni** la **mancata esecuzione** della delega di pagamento e trova applicazione una **sanzione** pari:

- al **5% dell'importo**, per importi fino a 5.000 euro;
- a **250 euro**, per importi superiori a 5.000 euro;

per **ciascun F24 non eseguito**, con **esclusione** della possibilità di beneficiare del **cumulo giuridico**.

Seminario di specializzazione

## LE NUOVE HOLDING

Scopri le sedi in programmazione >



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Nuova Sabatini rafforzata con la Legge di bilancio 2020***

di Debora Reverberi

**La Legge di Bilancio 2020** non si limita a dare attuazione al Piano Transizione 4.0 a favore delle imprese, ma **prevede la proroga delle misure strategiche del Mise**.

L'[articolo 1, commi 226–229, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) dispone **il rifinanziamento, per complessivi 540 milioni di euro nel periodo 2020-2025, dell'agevolazione Beni strumentali, c.d. “Nuova Sabatini”, messa a disposizione dal Mise con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle Pmi e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.**

La misura, istituita dall'[articolo 2 D.L. 69/2013](#), convertito, con modificazioni, dalla **L. 98/2013** e successivamente rifinanziata ed estesa, è finalizzata alla concessione alle Pmi di:

- **finanziamenti agevolati sugli investimenti volti all'acquisto a titolo di proprietà o all'acquisizione in *leasing finanziario* di beni nuovi materiali** (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware*) **o immateriali** (*software* e tecnologie digitali) **a uso produttivo**;
- un correlato **contributo statale in conto impianti** determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un **tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti “ordinari” e al 3,575% per gli investimenti in beni 4.0**.

Con la **L. 232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017) l'agevolazione è stata estesa, in misura maggiorata e con destinazione di un'apposita riserva, ai seguenti investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il Piano Nazionale **Industria 4.0**: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultra larga, *cybersecurity*, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

**I principali aspetti di rilievo della “Nuova Sabatini” delineata dalla Legge di Bilancio 2020** sono i seguenti:

- **il rifinanziamento della misura con destinazione di 105 milioni di euro per l'anno 2020**, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025;

- **il mantenimento del meccanismo preferenziale a favore degli investimenti in beni 4.0,** nella duplice accezione di destinazione di un'apposita riserva del 30% delle risorse stanziate e della maggiorazione del contributo statale del 30% rispetto al contributo ordinario;
- **la maggiorazione del contributo statale dal 30% al 100% per investimenti in beni 4.0** realizzati dalle **micro e piccole imprese nel Mezzogiorno**, con una **riserva complessiva per il periodo 2020-2025 di 60 milioni di euro** a valere sulle risorse autorizzate;
- **l'estensione del meccanismo preferenziale a favore degli investimenti effettuati dalle Pmi in beni materiali nuovi a uso produttivo e a basso impatto ambientale,** con la destinazione di una **riserva del 25%** delle risorse autorizzate e una **maggiorazione del contributo statale del 30%** rispetto al contributo ordinario.

La "Nuova Sabatini" offre dunque, da un lato, all'[articolo 1, comma 226, L. 160/2019](#), continuità alla misura di sostegno rafforzata per investimenti in beni 4.0, con un potenziamento del contributo del 100% a favore delle imprese di minori dimensioni (limitatamente alle **micro e piccole imprese**) che effettuano investimenti in Sud Italia, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La disposizione in esame trae origine dai dati a consuntivo del periodo 2014-2018 che evidenziano un'articolazione dell'agevolazione territorialmente concentrata nelle Pmi del Nord Italia a scapito di quelle delle aree del Mezzogiorno, da imputarsi sia ai limiti legati alla scarsa propensione all'innovazione e alla contenuta dimensione aziendale, sia all'applicazione di tassi di interesse bancari significativamente più elevati rispetto a quelli rilevati nelle regioni del Centro-Nord.

La norma primaria non indica il riparto annuale della riserva complessiva di 60 milioni di euro nel periodo 2020-2025; la relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020 fornisce la seguente suddivisione:

- **12 milioni di euro per il 2020;**
- **11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2024;**
- **4 milioni di euro per il 2025.**

La "Nuova Sabatini", come modificata dalla Legge di Bilancio 2020, ha inoltre un ambito applicativo oggettivo esteso agli investimenti produttivi ecosostenibili.

L'[articolo 1, comma 227, L. 160/2019](#) dispone infatti la destinazione di una riserva pari al 25% delle risorse stanziate alle Pmi che investano, tramite acquisto a titolo di proprietà o in *leasing* finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Il contributo statale, nel rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione

europea in materia di aiuti di Stato, è in tal caso maggiorato del 30% rispetto al contributo ordinario, dunque è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%.

Ai fini dell'ammissione ai benefici è richiesta dalla fonte primaria **una certificazione rilasciata dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente, attestante:**

- la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti di ecosostenibilità;
- la quantificazione del relativo impatto.

Le risorse delle **riserve inutilizzate alla data del 30.09 di ciascun anno rientrano nella disponibilità complessiva della misura** e su tali finanziamenti la **garanzia del Fondo di garanzia Pmi è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito**, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'[articolo 1, commi 228 e 229, L. 160/2019](#).

Nella seguente tabella si riepilogano, in funzione delle tipologie di investimento che beneficiano della “Nuova Sabatini”, i contributi statali e le riserve destinate:

Tipologia investimento	Imprese beneficiarie	Tasso annuo	Riserva destinata
Beni materiali o immateriali nuovi a uso		di interesse convenzionalmente assunto per il Contributo in c/impianti	

Beni materiali o immateriali nuovi a uso

Seminario di specializzazione

## LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### ***Il nuovo scontrino telematico: le sanzioni tributarie applicabili***

di Cristoforo Florio

A partire **dal 1° gennaio 2020**, tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) (dettaglianti e soggetti assimilati) sono obbligati alla **memorizzazione elettronica** e alla **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**. Come noto, l'obbligo in questione ha già interessato, dal **1° luglio 2019**, la citata categoria di soggetti che avevano un **volume d'affari superiore a euro 400.000**.

In base a quanto disposto dall'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#) “*in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri*” sono applicabili **le sanzioni** di cui agli [articoli 6, comma 3, e 12, c. 2, D.Lgs. 471/1997](#).

Considerato che il successivo **comma 6-ter** concede ai contribuenti un **termine di 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione per **trasmettere telematicamente** la **chiusura giornaliera di cassa** (fermo restando l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva), si deve ritenere che **le sanzioni** sopra citate **trovino applicazione anche in caso di trasmissione telematica “tardiva”** (e, cioè, oltre il termine dei 12 giorni precedentemente detto).

Passando ad esaminare le disposizioni del **D.Lgs. 471/1997** di interesse per il tema in analisi, va evidenziato che – in base a quanto previsto dall'**articolo 6, comma 3** – in caso di **mancata emissione** di ricevute fiscali o scontrini fiscali oppure di emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali **per importi inferiori a quelli reali** trova applicazione una **sanzione amministrativa pari al 100% dell'Iva** corrispondente all'importo non documentato, fermo restando che – ai sensi del successivo comma 4 – “*(...) la sanzione non può essere inferiore a euro 500 (...)*”.

In merito vale la pena osservare che l'introduzione degli obblighi di memorizzazione elettronica dello scontrino e di trasmissione telematica all'Agenzia di Entrate della c.d. “**chiusura giornaliera**” **sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale**. È stato dunque soppresso l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Tuttavia, il “dettagliante” è tenuto a emettere nei confronti del cliente finale una **documentazione idonea** a rappresentare, **anche ai fini commerciali**, le operazioni. Al riguardo, l'[articolo 1 del D.M. 07.12.2016](#) ha infatti stabilito che i “dettaglianti” **devono documentare** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un **documento commerciale**, sempre

che l'operazione non sia certificata mediante emissione della fattura o della fattura semplificata di cui agli [articoli 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972](#).

Peraltro e come regola generale, tale documento commerciale non ha valenza fiscale: ai sensi dell'[articolo 3](#) del richiamato D.M., infatti, “(...) il documento commerciale **certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti (...)**”.

Solo laddove sia richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, **il documento commerciale può avere anche “valenza fiscale”**; in tale caso, **esso dovrà contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell'acquirente** ([articolo 4 D.M. 07.12.2016](#)).

**La “valenza fiscale” del documento commerciale lo renderà idoneo ai fini:**

- della **deduzione delle spese** sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi (ad esempio, gli acquisti effettuati da un imprenditore ai fini della determinazione del reddito d'impresa) o della **deduzione e detrazione degli oneri** rilevanti ai fini Irpef;
- dell'applicazione della **fatturazione differita** ([articolo 21, comma 4, lett. a, D.P.R. 633/1972](#)).

Alla luce di quanto precede, quindi, si può evidenziare che – a seguito dell'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri – il regime sanzionatorio pecuniario sopra illustrato trova applicazione **non più al mancato rilascio del “documento commerciale”** ma nelle ipotesi di:

- **mancata memorizzazione elettronica dei corrispettivi** o memorizzazione elettronica con **dati incompleti o non veritieri**;
- **omessa trasmissione telematica dei corrispettivi** o trasmissione telematica con **dati incompleti o non veritieri**;
- **tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi** (oltre i 12 giorni).

Inoltre, secondo il medesimo **comma 3** del citato **articolo 6**, trova applicazione la stessa sanzione anche “*in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali*”, fermo restando che “*se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000*”.

Infatti, la tenuta del **registro corrispettivi “di emergenza”**, prevista dall'[articolo 11 del D.M. 23.03.1983](#), **non è stata abrogata** dall'introduzione dello “scontrino telematico”.

A conferma di ciò, secondo quanto previsto nel [Provvedimento A.d.E. del 28/10/2016](#) e nelle

**specifiche tecniche del 28/06/2019**, “*in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica*”.

Va inoltre ricordato che, per le irregolarità in questione, risulta applicabile anche la **sanzione accessoria** di cui [articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#), secondo cui, qualora siano state contestate, **nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni** dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica **compiute in giorni diversi**, è disposta la **sospensione della licenza o dell'autorizzazione** all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo **da 3 giorni ad 1 mese** (qualora l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione **ecceda la somma di euro 50.000**, la sospensione è disposta per un periodo **da 1 mese a 6 mesi**).

Infine è opportuno ricordare che **nel primo semestre di vigenza dell'obbligo dello “scontrino telematico”** (decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti), le **sanzioni** sopra analizzate **non troveranno applicazione** in caso di **trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i **termini di liquidazione dell'Iva** ([articolo 12-quinquies D.L. 34/2019](#)).

Seminario di specializzazione

## LE RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IVA ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### **Stretta sull'opzione dello sconto sul corrispettivo**

di Laura Mazzola

A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'**opzione dello sconto sul corrispettivo** dovuto è **applicabile unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello**, di cui al **D.M. 26.06.2015**, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 162/2015, per le parti comuni condominiali.

Questa una delle novità introdotte dalla **Legge di bilancio per il 2020**, la quale, con il [comma 70](#), ha sostituito il **comma 3.1, dell'articolo 14 D.L. 63/2013**, restringendo il campo relativo all'applicazione del **meccanismo dello sconto in fattura**.

In particolare, lo sconto non è più possibile per tutti gli interventi di efficienza energetica ma **solo ed esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello**.

Un intervento è definito “**ristrutturazione importante di primo livello**” se “*interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dell'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e comporta il rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio*”.

Inoltre, **gli interventi** così effettuati **devono**:

- **riguardare le parti comuni condominiali;**
- **essere di importo pari o superiore a 200.000 euro.**

Verificati i nuovi requisiti introdotti dalla **Legge di bilancio 2020**, il contribuente ha la possibilità, come previsto dall'[articolo 10 D.L. 34/2019](#), in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi effettuati, di optare per uno **sconto sul corrispettivo dovuto**.

Tale sconto è poi **rimborsato al fornitore** sotto forma di **credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione**, in **cinque quote annuali di pari importo, senza applicazione dei limiti di compensabilità** di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) e all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#).

Il fornitore ha, a sua volta, la facoltà **di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi**, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

In ogni caso rimane **esclusa la possibilità di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.**

Si ricorda che i soggetti devono **comunicare all'Agenzia delle entrate**, a pena di inefficacia, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, l'esercizio dell'opzione.**

Tale comunicazione deve essere effettuata, da parte dell'**amministratore condominiale** (visto che si tratta di interventi sulle parti comuni condominiali), utilizzando il **modello presente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate**.

Tale modello deve essere **debitamente compilato e presentato presso uno degli uffici dell'Agenzia delle entrate** allegando la fotocopia del documento d'identità del richiedente e, se presente, il documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.

Il modello contiene:

- i **dati del richiedente**, quali il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione;
- i **dati relativi al rappresentante**, quali il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante del soggetto richiedente;
- la **tipologia di opzione** (sconto);
- la **tipologia di intervento**;
- i **dati catastali identificativi dell'immobile** oggetto dell'intervento;
- i **dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto**;
- la **data di esercizio dell'opzione**;
- l'**ammontare del contributo sotto forma di sconto**;
- il **totale del contributo sotto forma di sconto**.

In alternativa è possibile comunicare l'opzione tramite i **servizi telematici** messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.